

dente che continua la propria attività, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del Commissario liquidatore, che dovrà avvenire entro sette giorni dalla notifica del presente atto.

Art. 4

Il Commissario liquidatore, nello svolgimento dell'attività per cui è stato conferito l'incarico, deve attenersi esclusivamente alle disposizioni del Regolamento regionale n. 16 del 15 luglio 2009, in quanto compatibili con le disposizioni della L.R. n. 36/08.

Art. 5

L'incarico del Commissario liquidatore cessa con l'estinzione della Comunità Montana soppressa, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 36/2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 6

Per l'espletamento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso, il Commissario si avvarrà dell'organizzazione amministrativa della Comunità ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della L.R. n. 36/08.

Art. 7

Il compenso per le attività commissariali è quantificato in misura pari a quello spettante al Presidente della soppressa Comunità; allo stesso spettano altresì i rimborsi per le spese di viaggio, se e in quanto dovuti: i relativi oneri sono a carico del bilancio della Comunità soppressa.

Art. 8

Dal presente decreto non derivano oneri finanziari a carico della Regione Puglia.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13 e notificato al Presidente della Comunità montana interessata oltre che al Commissario liquidatore nominato.

Bari, lì 8 marzo 2010

Vendola

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2010, n. 224

Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali; nomina del Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale, n. 5 del 25 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 20 del 4 novembre 2004 con la quale vengono impartite nuove norme in materia di riordino delle Comunità Montane;

Visto in particolare l'art. 3 della stessa legge regionale, il quale individua i territori montani della Regione in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle seguenti Zone omogenee:

- 1) Zona Omogenea del Gargano,
- 2) Zona Omogenea dei Monti Dauni Settentrionali,
- 3) Zona Omogenea dei Monti Dauni Meridionali,
- 4) Zona omogenea della Murgia Barese Nord Ovest;
- 5) Zona Omogenea della Murgia Barese Sud-Est,
- 6) Zona omogenea della Murgia Tarantina;

Visto il comma 5 dello stesso articolo che dispone la costituzione in ciascuna delle sopra indicate Zone omogenee delle seguenti Comunità Montane:

- 1) Comunità Montana del Gargano;
- 2) Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali;
- 3) Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali;
- 4) Comunità Montana della Murgia Barese Nord Ovest;
- 5) Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est;
- 6) Comunità Montana della Murgia Tarantina;

Vista la legge regionale n. 36 del 19 dicembre 2008, come modificata ed integrata dalla Legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 supplemento del 2 marzo 2010 - di seguito denominata L.R. n. 36/08 - e, precisamente, l'art. 5 che dispone la soppressione di tutte le pre-

dette Comunità Montane della Regione ed il trasferimento dei relativi compiti e funzioni ai Comuni già facenti parte della Comunità montana in forma associata ovvero, in caso di mancata associazione o di mancato raggiungimento del livello ottimale di esercizio delle funzioni stesse, alle Province;

Visto l'art. 15, comma 3, stessa legge che prevede la nomina mediante decreto da parte del Presidente della Giunta Regionale di un Commissario per ciascuna Comunità Montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione ed ai compiti attribuiti con lo stesso art. 15;

Visto il comma 6 dell'art. 15 della L.R. n. 36/2008, che demanda ad un apposito regolamento l'introduzione di norme applicative e di dettaglio per la disciplina dell'attività dei Commissari;

Visto il successivo comma 8-bis dello stesso articolo 15 che dispone, per regolare la fase di liquidazione, l'applicazione delle disposizioni del Regolamento regionale n. 16 del 15 luglio 2009 in quanto compatibili con le nuove norme;

DECRETA

Art. 1

E' soppressa, per effetto dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 36 del 2008, la Comunità Montana della Zona omogenea dei Monti Dauni Meridionali istituita con legge regionale n. 20 del 4 novembre 2004.

Art. 2

E' nominato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della stessa L.R. n. 36/08, Commissario liquidatore per la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali il dott. Giuseppe MAROTTA, nato a Anzano di Puglia il 14.9.1952 e residente a Foggia, via Vittime Civili, n. 110/A, dipendente dell'I.N.P.S., sede di Foggia.

Art. 3

L'Organo rappresentativo e l'Organo esecutivo della Comunità Montana soppressa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 36/2008, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano

dalle rispettive cariche, con eccezione del Presidente che continua la propria attività, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del Commissario liquidatore, che dovrà avvenire entro sette giorni dalla notifica del presente atto.

Art. 4

Il Commissario liquidatore, nello svolgimento dell'attività per cui è stato conferito l'incarico, deve attenersi esclusivamente alle disposizioni del Regolamento regionale n. 16 del 15 luglio 2009, in quanto compatibili con le disposizioni della L.R. n. 36/08.

Art. 5

L'incarico del Commissario liquidatore cessa con l'estinzione della Comunità Montana soppressa, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 36/2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 6

Per l'espletamento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso, il Commissario si avvarrà dell'organizzazione amministrativa della Comunità ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della L.R. n. 36/08.

Art. 7

Il compenso per le attività commissariali è quantificato in misura pari a quello spettante al Presidente della soppressa Comunità; allo stesso spettano altresì i rimborsi per le spese di viaggio, se e in quanto dovuti; i relativi oneri sono a carico del bilancio della Comunità soppressa.

Art. 8

Dal presente decreto non derivano oneri finanziari a carico della Regione Puglia.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi del comma a) dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13 e notificato al Presidente della Comunità montana interessata oltre che al Commissario liquidatore nominato.

Bari, lì 8 marzo 2010

Vendola